

P.R.I.A.MO.

MISURE DI PIANO

AMBITO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le emissioni in atmosfera dovute al settore produttivo sono strettamente correlate alla tipologia dei processi produttivi, alle materie prime e alle tecnologie utilizzate, nonché alle tecniche di abbattimento e contenimento adottate.

Per alcune tipologie di impianti produttivi l'Unione europea ha adottato nel 1996 la prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (IPPC), oggi sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (Direttiva IED). In Italia tale direttiva è stata recepita con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, che modifica il d.lgs. 152/06, nel quale viene disciplinato il rilascio, l'aggiornamento e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli impianti coinvolti.

La normativa IPPC si basa sull'approccio integrato, pertanto l'autorizzazione deve prendere in considerazione tutti gli aspetti ambientali considerando emissioni in aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore, radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura, con lo scopo di conseguire un'elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso attraverso l'applicazione delle BAT (Best Available Techniques) e tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della localizzazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Le BAT (Best Available Techniques) sono descritte in documenti di riferimento comunitari, denominati Bref (Reference Document on Best Available Techniques); con la nuova direttiva i valori di emissione individuati nei Bref, in particolare nel capitolo relativo alle BAT conclusions, sono espressi come range di valori e costituiscono un riferimento vincolante per la fissazione dei valori limite di emissione nelle autorizzazioni delle aziende soggette ad AIA.

Il meccanismo di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti prevede un progressivo miglioramento delle tecniche applicate e conseguentemente una riduzione delle emissioni.

Sia la Direttiva Europea che il d.lgs. 152/2006 prevedono che sia possibile stabilire misure più rigorose nel caso strumenti di programmazione o pianificazione ambientale ne riconoscano la necessità al fine di assicurare il rispetto delle norme di qualità ambientale.

Nel presente documento sono individuate le azioni da adottare per gli impianti e le installazioni di attività produttive, in applicazione del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria in Molise)" adottato dalla Regione Molise con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019.

## **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### *1 - Modalità di individuazione delle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria*

A seguito dell'accertamento del superamento di uno o più valori limite della qualità dell'aria da parte dell'ARPA Molise, la Giunta Regionale, su proposta del Servizio regionale competente, previo supporto tecnico - scientifico della citata Agenzia, provvede a:

- individuare le aree di superamento attraverso la predisposizione di idonea cartografica;
- valutare se includere o meno nelle aree di superamento i territori dei comuni limitrofi e, in caso affermativo, produrre idonea cartografia;
- individuare le sostanze chimiche che possono aver determinato il superamento dei valori limite della qualità dell'aria che dovranno essere sottoposte alle eventuali misure restrittive.

### *2 – Limite di applicazione delle misure restrittive da porre a carico delle aziende ricadenti e/o che impattano sulla qualità dell'aria*

Le misure restrittive, previste nelle linee di azione che seguono, si riferiscono esclusivamente alle sostanze inquinanti (e ai loro precursori) generate dalle attività produttive che, potenzialmente, sono in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, gli inquinanti presenti nell'aria ambiente, per i quali si sono riscontrati i superamenti.

## **LINEE DI AZIONE SPECIFICHE**

Le linee di azione individuate sono state così suddivise:

### **A. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE SOGGETTE AD A.I.A.**

### **B. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A. (A.U.A. – Autorizzazioni Uniche Ambientali)**

### **C. LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A. (Attività in deroga ex art. 272, comma 2 del decreto legislativo n. 152/06)**

## A LINEE DI AZIONE PER AZIENDE SOGGETTE AD A.I.A.

Le aziende soggette ad A.I.A. si distinguono in:

- A.1 Installazioni CHE RICADONO nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria;
- A.2 Installazioni CHE RICADONO ED IMPATTANO nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria;
- A.3 Installazioni CHE NON RICADONO nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria.

### A.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

#### *A.1.1 – Azioni di carattere generale*

Entro un mese dall'individuazione dell'area di superamento da parte della Giunta Regionale, ovvero, entro lo stesso termine a partire dall'approvazione della presente disciplina regionale, per le aree di superamento già individuate, l'autorità competente, previo supporto tecnico – scientifico dell'ARPA Molise, provvede a richiedere, ai Gestori delle installazioni situate in dette zone, uno studio atto a dimostrare il grado di influenza delle sostanze inquinanti generate dal proprio processo produttivo sugli inquinanti presenti in atmosfera, oggetto di superamento. Tale studio dovrà essere inviato all'autorità competente e all'ARPA Molise entro 3 (tre) mesi dalla richiesta. La predetta Agenzia esprime il proprio parere in merito entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Qualora l'ARPA Molise accerti che le emissioni in atmosfera generate dai processi produttivi esaminati non sono potenzialmente in grado di influenzare le sostanze inquinanti oggetto di superamento dei valori limite della qualità dell'aria, le aziende esistenti e/o nuove, dovranno comunque rispettare le seguenti condizioni:

- a. applicare i limiti di emissione più restrittivi previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions o misure più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente. Si dovrà valutare anche l'applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente;
- b. limitare al massimo l'utilizzo delle sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene nonché applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions;
- c. applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions per le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
- d. applicare i BReF sull'efficienza energetica.

### A.1.2 - Modalità di adeguamento delle aziende

L'autorità competente, previa valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive dell'azienda, provvede:

Per le installazioni esistenti:

- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
- ad avviare la procedura di riesame dell'autorizzazione, entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione della disciplina regionale, per le aziende ricadenti in aree di superamento già individuate, ovvero, entro lo stesso termine, dalla data di individuazione delle nuove aree di superamento da parte della Giunta Regionale, nel caso di installazioni che ricadranno in detti territori.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'autorità competente terrà conto della possibilità di concedere al Gestore dell'installazione di applicare le azioni indicate al punto A.1.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica della stessa; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

Per le nuove installazioni, ovvero, per quelle i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:

- ad uniformare immediatamente il provvedimento autorizzativo alle azioni indicate al punto A.1.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore dell'installazione, di applicare le misure di cui alla lett.ra c) in maniera graduale, fissando, nel contempo, i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

AUTORITA' COMPETENTE: Regione Molise.

## A.2 - AZIENDE CHE RICADONO ED IMPATTANO NELLE ZONE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

### A.2.1 – Azioni di carattere generale

Qualora l'ARPA Molise, in seguito alla verifica di cui al punto A.1.1, accerti che le emissioni in atmosfera generate dai processi produttivi esaminati sono potenzialmente in grado di influenzare e, quindi, impattare sulle sostanze inquinanti oggetto di superamento dei valori limite della qualità dell'aria, le aziende esistenti e/o nuove, oltre alle misure previste al precedente punto A.1.1, dovranno adottare misure ancora più rigorose rispetto a quelle individuate dai BReF o dalle BAT Conclusions e, nello specifico:

- a. regolamentare gli impianti che utilizzano CSS (combustibile solido secondario da rifiuti) come combustibile e utilizzare il CSS solo in sostituzione dei combustibili più impattanti e concomitante bilancio emissivo positivo;
- b. applicare gradualmente le MTD che vanno oltre il limite richiesto dalla norma, tendendo al conseguimento dei livelli di emissione minori tra quelli previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions e con un percorso che tenga conto della sostenibilità economica dell'attività produttiva, da svolgere anche nel corso di più aggiornamenti e rinnovi dell'autorizzazione e tenendo conto dei dati del monitoraggio;
- c. utilizzare il CSS con PCI appartenente alle classi 1,2 o 3 di cui alla Tabella 1, Allegato 1, al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 marzo 2013 n. 22.

#### *A.2.2 - Modalità di adeguamento delle aziende*

L'autorità competente, previa valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive dell'azienda provvede:

##### *Per le installazioni esistenti:*

- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
- ad avviare la procedura di riesame dell'autorizzazione, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuto accertamento delle condizioni di cui al punto A.2.1. Nel corso del procedimento istruttorio l'autorità competente terrà conto della possibilità di concedere al Gestore dell'installazione di applicare le azioni indicate al punto A.2.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica dell'azienda; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

*Per le nuove installazioni, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:*

- a dare immediata applicazione delle azioni riportate al precedente punto A.2.1. In deroga a quanto sopra, l'autorità competente, tenendo conto della sostenibilità tecnica ed economica dell'azienda, potrà prevedere la graduale applicazione delle misure indicate alla lett.ra b) del predetto punto A.2.1.

AUTORITA' COMPETENTE: Regione Molise.

#### A.3 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Sono ricomprese nel presente paragrafo tutte le aziende che non ricadono nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria, comprese quelle che, seppur

non dislocate in dette aree, possono potenzialmente impattare sulla qualità dell'aria rilevata nelle stesse.

#### *A.3.1 – Aziende potenzialmente in grado di impattare sulle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria*

L'autorità competente, previo supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Molise, individua, caso per caso, le installazioni che, pur ricadendo al di fuori delle aree di superamento, risultano dislocate in prossimità di dette zone e, pertanto, possono essere potenzialmente in grado di impattare sulla qualità dell'aria rilevata nelle stesse. In tal caso, la predetta autorità avvia le procedure di cui ai precedenti punti A.1.1 e A.2.1, applicando le azioni ivi previste.

#### *A.3.2 – Aziende che non impattano sulle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria.*

Le aziende che non ricadono nelle aree di superamento e che, per la loro collocazione geografica (elevata distanza dall'area di superamento) e per la tipologia del processo produttivo adottato, non sono in grado di impattare sulla qualità dell'aria di dette aree, dovranno comunque:

- a. applicare i limiti previsti dai BReF o dalle BAT Conclusions e i BReF sull'efficienza energetica;
- b. limitare al massimo l'utilizzo delle sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene nonché applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions;
- c. applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati dai BReF o dalle BAT Conclusions per le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei limiti in cui sia tecnicamente possibile.

#### *A.3.3 - Modalità di adeguamento delle aziende*

L'autorità competente, previa valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive dell'azienda provvede:

##### *Per le installazioni esistenti:*

- a recepire immediatamente le azioni riportate nella presente disciplina, per le autorizzazioni in corso di riesame e/o di modifica sostanziale;
- ad avviare la procedura di riesame dell'autorizzazione, entro 3 (tre) mesi dall'avvenuto completamento delle procedure riportate al punto A.3.1 e/o dall'avvenuto accertamento delle condizioni di cui al punto A.3.2. Nel corso del procedimento istruttorio l'autorità competente terrà conto della possibilità di concedere al Gestore dell'installazione di applicare le azioni indicate al punto A.3.2 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica

dell'azienda; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

*Per le nuove installazioni*, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:

- a dare immediata applicazione delle azioni riportate al precedente punto A.3.2. In deroga a quanto sopra, l'autorità competente, tenendo conto della sostenibilità tecnica ed economica dell'azienda, potrà prevedere la graduale applicazione delle misure indicate alla lett.ra c) del predetto punto A.3.2.

AUTORITA' COMPETENTE: Regione Molise.

## **B**

### **LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD A.I.A. (A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali)**

Riguarda tutte le aziende autorizzate o da autorizzare ai sensi dell'art. 269, del decreto legislativo n. 152/06 e che, ad oggi, confluiscono nelle autorizzazioni uniche quali l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), l'Autorizzazione Unica per le attività di trattamento e gestione dei rifiuti (art. 208 del decreto legislativo n. 152/06), l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 387/2003 e ss.mm. con relative linee guida e procedure P.A.S.) e da fonti convenzionali (decreto legislativo n. 115/2008).

Le aziende NON soggette ad A.I.A. si distinguono in:

B.1 - Aziende CHE RICADONO nelle aree di superamento.

B.2 - Aziende CHE NON RICADONO nelle aree di superamento.

#### **B.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

##### *B.1.1 – Azioni di carattere generale*

Le aziende esistenti e/o nuove CHE RICADONO nelle aree di superamento dovranno:

- a. applicare i limiti di emissione più restrittivi individuati attraverso un'istruttoria che si basa sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili, facendo riferimento ai BReF e alle BAT Conclusions già emanati ed applicati nell'ambito delle AIA e pertinenti per la tipologia di impianto da autorizzare. Si dovrà valutare anche l'applicazione di misure ancora più rigorose di quelle previste dalla normativa vigente;

- b. limitare al massimo l'utilizzo delle sostanze cancerogene e applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati in sede di istruttoria, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
- c. applicare i limiti fino al 50% di quelli previsti per legge, per le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei soli casi in cui sia tecnicamente possibile e in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
- d. promuovere gli interventi di sostituzione dei combustibili più impattanti.

### *B.1.2 - Modalità di adeguamento delle aziende*

Le autorità competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni uniche, previa valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive dell'azienda, provvedono:

Per le aziende esistenti:

- ad avviare le procedure di rivisitazione delle autorizzazioni, attraverso una calendarizzazione programmata da attuare entro 24 (ventiquattro) mesi, per le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) ed entro 12 (dodici) mesi, per le altre Autorizzazioni Uniche Ambientali, dalla data di approvazione della disciplina regionale, per le aziende ricadenti nelle aree di superamento già individuate, ovvero, entro gli stessi termini, dalla data di individuazione delle nuove aree di superamento da parte della Giunta Regionale, nel caso di installazioni che ricadranno in detti territori. Nel corso dei procedimenti istruttori, le autorità competenti dovranno tener conto della possibilità di concedere alle aziende la possibilità di applicare le azioni indicate al punto B.1.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica delle stesse; in ogni caso, le predette autorità dovranno stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

Per le aziende nuove, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:

- ad uniformare immediatamente i provvedimenti autorizzativi alle azioni indicate al punto B.1.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore dell'impianto, di applicare le misure anzidette in maniera graduale, fissando, nel contempo, i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

## B.2 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

### *B.2.1 – Azioni di carattere generale*

Le aziende esistenti e nuove che NON RICADONO nelle aree di superamento dovranno, comunque, adottare le seguenti azioni:

- a. applicare i limiti di emissione da individuare attraverso una istruttoria basata sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, facendo riferimento ai BReF e

alle BAT Conclusions già emanati ed applicati in ambito A.I.A. e pertinenti per la tipologia di impianto da autorizzare.

- b. limitare al massimo l'utilizzo delle sostanze cancerogene e applicare i limiti pari al 50% di quelli fissati in sede di istruttoria, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;
- c. applicare i limiti fino al 50% di quelli previsti per legge, per le installazioni ubicate o da ubicare in aree protette o vincolate (parchi, SIC, ZPS), nei soli casi in cui sia tecnicamente possibile e in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
- d. promuovere gli interventi di sostituzione dei combustibili più impattanti.

#### *B.2.2 - Modalità di adeguamento delle aziende*

Le autorità competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni uniche, previa valutazione delle caratteristiche tecnologiche, impiantistiche e produttive dell'azienda, provvedono:

Per le aziende esistenti:

- ad avviare le procedure di rivisitazione delle autorizzazioni, all'atto dei rinnovi delle stesse, sempre che tali rivisitazioni ricadano nel periodo di vigenza dell'area di superamento. Nel corso dei procedimenti istruttori, le autorità competenti dovranno tener conto della possibilità di concedere all'azienda la possibilità di applicare i limiti di emissione più restrittivi in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica della stessa; in ogni caso, le predette autorità dovranno stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

Per le aziende nuove, i cui provvedimenti autorizzativi sono in corso di istruttoria:

- ad uniformare immediatamente i provvedimenti autorizzativi alle azioni indicate al punto B.2.1. Resta ferma la possibilità di concedere, al Gestore dell'installazione, di applicare le misure anzidette in maniera graduale, fissando, nel contempo, i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

**AUTORITA' COMPETENTI:** Regione Molise – Province di Campobasso e Isernia – Suap competenti per territorio.

## C

### **LINEE DI AZIONE PER AZIENDE NON SOGGETTE AD AIA** *(Attività in Deroga, ex art. 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06)*

#### C.1 - AZIENDE CHE RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

##### *C.1.1 – Azioni di carattere generale*

Le autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività svolte dalle aziende nuove e/o esistenti, RICADENTI nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria dovranno prevedere:

- a. l'applicazione dei limiti di emissione in atmosfera previsti dal D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere valutata anche l'applicazione di misure ancora più rigorose attraverso un'istruttoria che si basa sull'applicazione delle BAT;
- b. per le installazioni ubicate in aree protette/vincolate (parchi, SIC, ZPS, ...) i limiti da applicare in sede di autorizzazione potranno essere ridotti fino al 50% di quelli applicabili, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
- c. la promozione di interventi per la sostituzione dei combustibili più impattanti.

##### *C.1.2 - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni di carattere generali nonché delle aziende*

L'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione della presente disciplina regionale, le procedure per la revisione delle autorizzazioni di carattere generale ad oggi adottate, includendo le misure su richiamate, da destinare esclusivamente alle aziende RIENTRANTI nelle zone di superamento. Nelle autorizzazioni si dovrà tener conto della possibilità di concedere alle aziende la possibilità di applicare le azioni indicate al punto C.1.1 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica delle stesse; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

Per le aziende esistenti, che hanno già aderito alle autorizzazioni di carattere generale:

- l'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro i successivi 3 (tre) mesi dalla revisione delle autorizzazioni stesse, i procedimenti per consentire ai Gestori di poter riacquisire le adesioni così aggiornate.

Per le aziende nuove e per i provvedimenti autorizzativi in corso di istruttoria:

- dovranno aderire alle autorizzazioni di carattere generale, qualora già revisionate.

## C.2 - AZIENDE CHE NON RICADONO NELLE AREE DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Le autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività svolte dalle aziende nuove e/o esistenti, NON RICADENTI nelle aree di superamento dei valori limite della qualità dell'aria dovranno prevedere:

- a. l'applicazione dei limiti di emissione in atmosfera previsti dal D.P.R. n. 59/2013;
- b. per le installazioni ubicate in aree protette/vincolate (parchi, SIC, ZPS, ...) i limiti da applicare in sede di autorizzazione potranno essere ridotti fino al 50% di quelli applicabili, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile ed in esito alle necessarie valutazioni ambientali;
- c. la promozione di interventi per la sostituzione dei combustibili più impattanti.

### *C.2.1 - Modalità di adeguamento delle autorizzazioni di carattere generali nonché delle aziende*

L'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro 3 (tre) mesi dalla data di approvazione della presente disciplina regionale, le procedure per la revisione delle autorizzazioni di carattere generale ad oggi adottate, includendo le misure su richiamate, da destinare esclusivamente alle aziende NON RIENTRANTI nelle zone di superamento. Nelle autorizzazioni si dovrà tener conto della possibilità di concedere a dette aziende la possibilità di applicare le azioni indicate al punto C.2 in maniera graduale, sulla base della sostenibilità tecnica ed economica delle stesse; in ogni caso, la predetta autorità dovrà stabilire i tempi di adeguamento degli impianti alle nuove misure restrittive.

Per le aziende esistenti, che hanno già aderito alle autorizzazioni di carattere generale:

- l'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera provvede ad avviare, entro i successivi 3 (tre) mesi dalla revisione delle autorizzazioni stesse, i procedimenti per consentire ai Gestori di poter riacquisire le adesioni così aggiornate.

Per le aziende nuove e per i provvedimenti autorizzativi in corso di istruttoria:

- dovranno aderire alle autorizzazioni di carattere generale, qualora già revisionate.

AUTORITA' COMPETENTI: Regione Molise – Province di Campobasso e Isernia – Suap competenti per territorio.